

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	64
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)</i>	81
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i>	98
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	69
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. C. 2352 e abb.-A/R (Parere All'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	72
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	72

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457 (Rilievi alle Commissioni III e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto). Atto n. 460 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	75
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	76
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	77
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	78
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE. Atto n. 449 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
AVVERTENZA	80

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.55.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta sul provvedimento in esame dal Ministero della salute, unitamente alla nota con la quale la Ragioneria generale dello Stato ne ha positivamente verificato i contenuti subordinatamente all'accoglimento di talune specifiche modificazioni del testo (*vedi*

allegato 1). Fa al riguardo presente che la predetta documentazione, complessivamente intesa, reca anche elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate, in ordine ai profili di carattere finanziario, dal relatore nella seduta dello scorso 3 ottobre.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3868-A Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

l'attività di monitoraggio dei requisiti posseduti dai centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), costituisce attività già ordinariamente svolta dall'AIFA e dalle ASL;

la costituzione di un elenco nazionale di soggetti, dotati di determinati requisiti, attraverso i quali saranno definite le procedure di valutazione e di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *g*), avrà luogo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le attività di formazione previste all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), finalizzate all'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, sono già svolte sulla base degli attuali programmi di forma-

zione continua di cui agli articoli 16-*bis*, 16-*ter* e 16-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

l'articolo 2, che prevede l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, è volto ad adeguare la disciplina italiana ai più recenti orientamenti della regolazione europea in campo di sperimentazione clinica e, al contempo, a procedere ulteriormente nel percorso di riordino e di riduzione dei comitati etici già esistenti;

la predetta disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, pur a fronte dell'istituzione di un nuovo Centro di coordinamento nazionale, essa è finalizzata ad ottenere una drastica riduzione del numero dei comitati etici territoriali, attraverso la quale si otterranno oggettive riduzioni di costi;

peraltro la tariffa unica di cui al comma 5 del medesimo articolo 2 è a carico del solo promotore della sperimentazione e dovrà garantire la copertura dei costi, attraverso l'emanando decreto interministeriale previsto dalla citata disposizione che dovrà definire l'importo della tariffa in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alla corresponsione del gettone di presenza e agli eventuali rimborsi delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali;

l'attività di pianificazione prevista dall'articolo 3, concernente l'applicazione e la diffusione della « medicina di genere », sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

a tale riguardo, appare comunque necessario introdurre una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita al citato articolo 3;

al predetto articolo 3, appare necessario sopprimere i commi 3 e 4, volti a prevedere che tra gli obiettivi del Patto per la salute devono essere garantiti la pro-

mozione e il sostegno della medicina di genere quale approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche, giacché le attività che ne derivano sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di copertura;

al comma 7 del medesimo articolo 3 appare necessario escludere espressamente la corresponsione ai componenti degli osservatori dedicati alla medicina di genere, di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e di rimborsi spese;

l'articolo 4, volto ad innovare il sistema ordinistico delle professioni sanitarie, non prefigura alcun assetto organizzativo diverso per le amministrazioni coinvolte e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che gli ordini professionali sono dotati di autonomia contabile e finanziaria ed operano in virtù della sola contribuzione degli iscritti;

l'attività di vigilanza sugli ordini sarà, inoltre, svolta dal Ministero della salute nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati e quindi con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 7, recante individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in particolare, non si determinano conseguenze finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di assetto organizzativo e funzionale, nonché di remunerazioni aggiuntive per le prestazioni erogate dalle predette figure professionali, giacché la norma potrà trovare attuazione nell'ambito del SSN solo dopo che tali figure saranno disciplinate nell'ambito del CCNL di settore;

le prestazioni erogate all'utenza dalle predette figure professionali rientrano tra quelle alle quali si applicano le detrazioni fiscali attualmente previste per

le spese sanitarie; tuttavia, la regolamentazione di tali figure professionali – che oggi già operano senza una specifica disciplina di riferimento – consentirà di far emergere un sommerso sul quale potranno essere effettuati controlli di carattere sia sanitario sia fiscale;

l'attivazione dei nuovi corsi di laurea per le professioni in esame è in ogni caso rimessa all'autonomia decisionale delle Università, le quali, quindi, provvederanno all'eventuale attivazione di tali corsi anche in relazione alle effettive risorse disponibili;

l'articolo 8, recante ordinamento delle professioni di chimico e di fisico, volto sostanzialmente a colmare la lacuna normativa relativa all'assenza di un ordine professionale per i fisici, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto anche del fatto che gli ordini professionali sono dotati di autonomia finanziaria e contabile e operano in virtù della sola contribuzione degli iscritti;

l'articolo 9, recante ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo, laddove sottopone tali professioni alla vigilanza del Ministero della salute, anziché a quella del Ministero della giustizia, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale attività di vigilanza sarà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 11, che reca modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, concernente norme in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, interviene in via interpretativa, chiarendo che il Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati dalla responsabilità sanitaria, di cui all'articolo 14 della citata legge, assolverà, oltre alle funzioni ivi specificamente previste, anche a quelle di garantire un'idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie;

la citata disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che il regolamento previsto dall'articolo 14 della legge n. 24 del 2017, con il quale si istituirà il nuovo fondo di garanzia per le vittime da *malpractice*, dovrà anche definire il contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per danni da *malpractice* in misura tale da assicurare entrambe le finalità cui dovrà assolvere il citato fondo;

l'articolo 12, poiché si limita ad introdurre modifiche nell'ambito del sistema sanzionatorio e delle fattispecie di reato in materia di esercizio abusivo delle professioni sanitarie, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 15, comma 2, che prevede la possibilità che i medici stranieri non laureati in un Paese appartenente all'UE siano autorizzati a partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'intera attività di formazione destinata a tali medici è in ogni caso finanziata dall'ente o istituto del Paese di appartenenza, che provvederà anche alla relativa copertura assicurativa professionale;

l'articolo 17, in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le previsioni ivi contenute rinviano alla contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti dei Ministeri l'estensione ai dirigenti sanitari del Ministero della salute degli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN, nell'ambito delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali e quindi a invarianza complessiva della spesa, fermo restando, nelle more, il trattamento giuridico ed economico attualmente previsto;

i nuovi compiti assegnati a taluni enti vigilati dal Ministero della salute potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

rilevata la necessità di:

inserire una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 2, concernente l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali;

riformulare la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 15, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, al fine di specificare che alla suddetta attuazione si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei limiti delle « risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili » e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: *14-bis*. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere i commi 3 e 4;

al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.;

aggiungere in fine il seguente comma: *7-bis*. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte infine che nella prossima seduta la Commissione sarà comunque chiamata ad esprimere all'Assemblea il parere di propria competenza sugli emendamenti al provvedimento in oggetto.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.

Nuovo testo C. 3211.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rammenta che nella scorsa seduta la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che la relazione tecnica sul provvedimento in titolo risulta ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per le opportune verifiche sugli aspetti di carattere finanziario. In considerazione di ciò, chiede pertanto un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rammenta che, nella seduta del 28 giugno 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che sul provvedimento in titolo è pervenuta la relazione tecnica a suo tempo richiesta dalla Commissione bilancio rispetto alla quale la Ragioneria generale dello Stato ha tuttavia ritenuto necessario richiedere al competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali talune ulteriori integrazioni, che non risultano allo stato ancora trasmesse. In considerazione di ciò, chiede pertanto un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI, *relatore*, rammenta che, nella seduta del 28 giugno 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*), negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che sostanzialmente riproduce in una veste formale le osservazioni critiche già contenute nella nota redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze e depositata nella seduta dello scorso 27 settembre.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la relazione tecnica predisposta sul provvedimento in esame dalla competente amministrazione risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per le opportune verifiche sugli aspetti di carattere finanziario.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, considera opportuno che la Commissione deliberi comunque formalmente la richiesta di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, anche al fine di assicurarne in tempi ragionevoli l'ordinato prosieguo dell'iter.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, della relazione tecnica sul testo della proposta di legge in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

Nuovo testo C. 2546.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, depositata nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2546, recante Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evince che:

le eventuali spese, ivi comprese le quote partecipative, per l'adesione obbligatoria della regione Emilia-Romagna, dei comuni di Modena e Reggio Emilia, nonché dell'Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, così come gli eventuali costi amministrativi per l'adesione facoltativa alla Fondazione medesima da parte di altri comuni, devono intendersi ricompresi nei complessivi oneri per l'istituzione della

Fondazione, comunque da sostenere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigenti;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, utilizzata all'articolo 5 per la copertura finanziaria dell'onere – pari a 500 mila euro annui a decorrere dal 2018 – derivante dalla costituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, presenta le occorrenti disponibilità con riferimento in particolare al piano gestionale n. 7 del capitolo 5650 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

tali risorse risultano idonee a garantire la costituzione della Fondazione e l'esercizio delle attività attribuite alla Fondazione stessa dal provvedimento in oggetto, fermo restando che quest'ultima potrà anche ricevere donazioni e altri contributi da enti pubblici e privati;

l'utilizzo delle predette risorse non è comunque suscettibile di pregiudicare l'attività di programmazione a favore degli istituti museali realizzata a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

gli oneri – pari a 200 mila euro per l'anno 2018 – derivanti dall'articolo 6, che prevede lo svolgimento di iniziative di diffusione della conoscenza della legge 13 maggio 1978, n. 180 (cosiddetta legge Basaglia), in occasione del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, nonché dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, devono considerarsi come limite massimo di spesa;

rilevato che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, pur in mancanza di un'apposita voce programmatica, presenta le occorrenti disponibilità finanziarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2017.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, rammenta che, nella seduta del 13 settembre 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata oggetto della formulazione di taluni rilievi in ordine alle questioni di carattere finanziario da parte della Ragioneria generale dello Stato, che ha conseguentemente ritenuto necessario richiedere al medesimo Ministero ulteriori integrazioni alla predetta relazione tecnica, le quali non risultano tuttavia al momento ancora trasmesse. In considerazione di ciò, chiede pertanto un rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, rammenta che, nella seduta del 20 settembre 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, che non risulta tuttavia ancora trasmessa.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa al riguardo presente che la relazione tecnica, la cui predisposizione è rimessa alla competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non risulta al momento ancora pervenuta.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, anche alla luce dei rilievi critici contenuti, in merito ai profili di carattere finanziario di talune disposizioni del provvedimento, nella documentazione già depositata dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, intende rivolgere un invito al Viceministro Morando affinché a nome del Governo possa comunque farsi carico di assicurare nel corso dei lavori della Commissione la sua preziosa attività di supporto e chiarificazione che consenta, in uno spirito di reciproca e fattiva collaborazione e proprio in relazione ai predetti rilievi, il superamento delle criticità sinora registrate sul piano finanziario nonché il rispetto dei tempi previsti per l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, al momento inserito nel programma di lavoro dell'Aula per il mese di novembre.

Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara la propria disponibilità a collaborare nei termini d'anzì indicati dal relatore al positivo prosieguo dell'esame del provvedimento, ferma naturalmente rimanendo la necessità di acquisire sollecitamente, in relazione alle diverse criticità già evidenziate in merito agli aspetti di carattere finanziario, la relazione tecnica la cui trasmissione è già stata deliberata dalla Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2017.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa di ricevere gli elementi richiesti ad integrazione della relazione tecnica di passaggio, preannunciati nella seduta dello scorso 20 settembre.

Il Viceministro Enrico MORANDO rammenta che sul provvedimento in esame la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto necessario richiedere ulteriori, specifici chiarimenti ai competenti Ministeri dell'interno e della giustizia, i quali hanno però dichiarato di non essere nelle condizioni di disporre delle puntuali informazioni ad essi richieste. Ricorda altresì che, nella seduta dello scorso 12 settembre, il rappresentante del Governo ha depositato in tale sede una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, nella quale tra l'altro si richiamava la sostanziale « assenza di riflessi finanziari nuovi per la finanza pubblica in relazione ai beni interessati dalla gestione dei domini collettivi ». Proprio in considerazione del fatto che, come detto, le innovazioni legislative recate dal presente provvedimento, rivestendo carattere essenzialmente ordinamentale, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a suo avviso, sussistono le condizioni affinché si possa pervenire all'espressione di un parere sostanzialmente favorevole sul testo in esame. In tale quadro, segnala peraltro che nel corso dell'esame presso il Senato è stata espunta l'unica disposizione che presentava le maggiori criticità dal punto di vista finanziario, ovvero quella relativa all'inserimento di nuovi terreni nell'ambito dei domini collettivi, con evidenti riflessi

negativi in termini di minor gettito. Ritiene altresì che, stante l'attuale formulazione del testo, non risulterebbe comunque applicabile ai soggetti ivi interessati la disciplina in materia di *split payment*, dal momento che non sarebbero implicate transazioni di natura commerciale.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, nel prendere atto degli elementi di informazione testé forniti dal rappresentante del Governo, che lascerebbero comunque precludere la possibilità di pervenire ad un orientamento favorevole sul testo in discussione, chiede tuttavia un breve rinvio dell'esame dello stesso, al fine di superare, sulla base di una interlocuzione che le risulta già essere avviata tra i competenti uffici, le perplessità di ordine finanziario che avevano indotto la Ragioneria generale dello Stato nella citata nota depositata nella seduta del 12 settembre scorso a non verificare positivamente la relazione tecnica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

C. 2352 e abb.-A/R.

(Parere All'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 3.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che contiene – rispetto al precedente fascicolo n. 2 – la sola proposta emendativa 5.500 della Commissione, che interviene in materia di incandidabilità nella circoscrizione Estero degli elettori che ricoprono o abbiano ricoperto, nei cinque anni prece-

denti le elezioni anziché nei dieci previsti dal testo in esame, cariche di governo o elettive ovvero incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero.

Poiché la predetta proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulla stessa un parere di nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di nulla osta sull'emendamento 5.500 della Commissione testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 461.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 167 del 2015 – prevede la revisione e integrazione del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che il provvedimento in esame dà attuazione alla delega conferita dalla legge n. 167 del 2015, volta a effettuare un'ampia revisione e integrazione del Codice della nautica da diporto. Osserva che la relazione tecnica, riferendosi al complesso del provvedimento, afferma che l'attuazione degli adempimenti discendenti dal decreto legislativo richiede l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal riguardo, la relazione tecnica sottolinea che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il personale, per le dotazioni e per le infrastrutture rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, che supportano la dotazione organica e l'attività di istituto delle amministrazioni interessate.

Ciò premesso, con riferimento agli articoli 3 (classificazione delle unità da diporto), 5 (modifiche in materia di registri di iscrizione), 6, 8 e 9 (modalità di iscrizione delle navi da diporto), 10 (iscrizione dell'imbarcazione da diporto commerciale), 11 (iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto), 16 (dichiarazione di armatore), 19 (controlli di sicurezza della navigazione da diporto), 28 (modifiche al regime delle patenti nautiche), 31 (istituzione delle professioni di mediatore del diporto e dell'istruttore di vela), 32 (relativamente ai capoversi 49-*septies* e 49-*octies*, inerenti le scuole nautiche e i centri di istruzione nautica), 33 (relativamente ai capoversi 49-*novies*, 49-*decies* e 49-*duodecies*, inerenti la disciplina del transito delle unità da diporto, la realizzazione di campi boa e campi di ormeggio nelle aree marine protette e l'assistenza e il traino per imbarcazioni e natanti in mare) e 44 (adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette alla navigazione da diporto), prende atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, secondo cui le attività richieste ai soggetti pubblici sono già svolte in base alla normativa vigente, tenuto altresì conto che il tenore delle modifiche apportate non appare suscettibile di incidere sugli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate. Peraltro, la rela-

zione tecnica precisa che, in relazione agli articoli 6, 9, 11, 16, 28 e 31, i soggetti richiedenti sono tenuti, a fronte degli adempimenti richiesti presso le amministrazioni pubbliche, al pagamento di diritti e compensi commisurati agli oneri per la pubblica amministrazione.

Non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 34, che istituisce la Giornata del mare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Tale giornata, infatti, è celebrata senza che si determinino gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, non costituendo quindi festività nazionale, né comportando riduzione di orario e le relative iniziative culturali hanno carattere facoltativo. Quanto all'inserimento nei piani formativi degli istituti scolastici dell'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara e alle iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare, evidenzia che tali adempimenti hanno carattere facoltativo e che il loro svolgimento — come specificato nella norma e rammentato nella relazione tecnica — è quindi subordinato al rispetto dell'obbligo di neutralità finanziaria.

Ritiene, invece, utile acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti, di cui alle disposizioni di seguito illustrate.

L'articolo 12 esclude l'accertamento inerente la regolarità contributiva degli armatori nella fase di dismissione della bandiera, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 413 del 1984, nel caso in cui dal registro di iscrizione non risulti il rilascio di ruolino di equipaggio all'unità. Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione, secondo cui l'assenza del ruolino presuppone che l'unità non abbia imbarcato un equipaggio soggetto alle normative previdenziali e assistenziali, ritiene che andrebbe comunque escluso che dal venir meno del predetto accertamento possa derivare una riduzione dei presidi a tutela dell'adempimento degli obblighi contributivi previsti.

L'articolo 15 prevede che l'ufficio di iscrizione effettui il rinnovo della licenza di navigazione in quindici giorni anziché venti. Pur rilevando che la relazione tec-

nica riporta che il tempo medio di rilascio della licenza è stimato in 16 giorni (con differenze fra le varie Capitanerie) e che le formalità per il rinnovo sono meno gravose, considera comunque opportuna una espressa conferma che la nuova tempistica sia sostenibile per tutte le Capitanerie di porto interessate.

L'articolo 27 dispone che per i marittimi a bordo sulle imbarcazioni oggetto di contratti di noleggio e appartenenti al medesimo armatore, la rotazione sulle predette unità avvenga senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. Pur rilevando che la disposizione non è suscettibile di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica, reputa utile acquisire conferma che la semplificazione amministrativa non sia atta a determinare eventuali comportamenti elusivi in materia di obblighi contributivi.

Gli articoli da 35 a 42 modificano e integrano l'apparato sanzionatorio, in base a quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera v), della legge n. 167 del 2015 relativo all'incremento delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale. Le disposizioni prevedono per alcune fattispecie anche l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto. In proposito, andrebbe escluso che dall'attività di custodia dei mezzi sequestrati possano sorgere a carico delle amministrazioni competenti, oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

L'articolo 43, infine, prevede che l'importo delle sanzioni sia ridotto del 30 per cento se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La relazione tecnica afferma che tale previsione comporta, da un lato, l'incremento del numero di coloro che sono indotti a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale e, dall'altro, la riduzione del contenzioso legato al recupero coattivo delle somme iscritte nei ruoli esattoriali. Preso atto di tale precisazione, ritiene comunque necessario acquisire una conferma che gli importi connessi al pa-

gamento delle sanzioni non siano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica e, in caso contrario, che la riduzione non incida sul gettito atteso.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457.

(Rilievi alle Commissioni III e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 7 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea per il 2015) – è finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee concernenti le procedure di autorizzazione

all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché della previsione, nel testo normativo, di una specifica clausola di neutralità finanziaria. Ritiene sarebbe tuttavia opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione a conferma del fatto che alle nuove attività ispettive e di controllo previste dagli articoli 12 e 13 si possa effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse disponibili, posto che sul punto la relazione tecnica, nell'affermare la neutralità delle norme, non fornisce ulteriori elementi esplicativi.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che alle attività ispettive e di controllo previste dagli articoli 12 e 13 a carico del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (atto n. 457);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, con cui si conferma che alle

attività ispettive e di controllo previste dagli articoli 12 e 13 a carico del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto).

Atto n. 460.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 15 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SDM 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto).

Osserva che, secondo quanto riferisce la scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma si riferisce all'acquisizione di una *tranche*

iniziale di sistemi, fino a 5, inclusivi di parti di ricambio, assistenza tecnica e *test set*. Il programma si pone come obiettivo il potenziamento del dispositivo di difesa aerea nazionale, a protezione di obiettivi sensibili, sia militari che civili, e al concorso nelle attività di pubblica sicurezza in occasione di particolari eventi di interesse nazionale, tramite l'acquisizione di una capacità iniziale assicurata da sistemi che siano rapidamente dispiegabili, riconfigurabili e impiegabili. La relazione dello Stato maggiore della difesa indica che la durata complessiva del programma in esame è di 3 anni, a partire dal 2017. Il costo complessivo del programma è stimato in circa 5 milioni di euro, con il seguente andamento temporale di massima: 1 milione di euro per il 2017, 2,83 milioni di euro per il 2018 e 1,17 milioni di euro per il 2019. Nella relazione viene inoltre chiarito che al suddetto onere previsionale del programma si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella Missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio », Programma 6 « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », Azione 6 « Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello strumento militare » dello stato di previsione del Ministero della difesa. Al riguardo, evidenzia che il citato programma appare recare le disponibilità richieste, atteso che nel decreto 102065 del 27 dicembre 2016 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, sono presenti stanziamenti di competenza pari 3.727 milioni di euro per il 2017, 3.673 milioni di euro per il 2018 e 3.711 milioni di euro per il 2019.

Alla luce delle predette considerazioni, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame una valutazione favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, stante l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

Atto n. 454.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega conferita dagli articoli 1 e 13 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2016), – reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. In particolare, ricorda che l'articolo 13 della citata legge detta specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in esame, prevedendo, in particolare, che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e della previsione di una clausola di invarianza finanziaria. Ricorda altresì che la CONSOB e la Banca d'Italia, organismi chiamati all'attuazione della norma in esame, non sono incluse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Alla luce delle predette considerazioni, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame una valutazione favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, stante l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Atto n. 458.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2016) – reca lo schema di decreto legislativo volto al recepimento della direttiva 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e all'adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Rammenta inoltre che gli articoli 11 e 12 della citata legge n. 170 del 2016 dettano principi e criteri direttivi specifici delle deleghe in esame, prevedendo, in particolare, che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, fa presente che la relazione tecnica evidenzia che l'importo complessivo delle sanzioni potenzialmente introitabili al bilancio dello Stato non risulta modificato dalle disposizioni in esame. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che il provvedimento non comporti variazioni rispetto al gettito delle sanzioni eventualmente scontato ai fini dei tendenziali. Riguardo agli adempimenti previsti dal provvedimento, prende altresì atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla effettiva possibilità di far fronte agli stessi senza oneri per la finanza pubblica. Rileva infine la mancata corrispondenza tra l'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 2, e quanto viene invece indicato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, che in diretto riferimento alla medesima disposizione alludono piuttosto ad una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, relativa alla dematerializzazione degli assegni, che peraltro si configurerebbe come mera rinuncia a maggior gettito. Alla luce delle predette considerazioni, propone comunque di esprimere sul provvedimento in esame una valutazione favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO, fa presente che la mancata corrispondenza tra l'articolo 6, comma 2, e quanto indicato, in riferimento alla medesima disposizione, dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica è imputabile ad un mero errore materiale commesso nella stesura delle citate relazioni. Ciò posto, concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, stante comunque l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Atto n. 435.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse al rilascio dell'autorizzazione prevista per gli stabilimenti in cui sono ubicati i medi impianti di combustione saranno svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conviene, infine, circa l'opportunità di riformulare più correttamente la rubrica dell'articolo 6 per adeguarla al contenuto della disposizione dallo stesso recata.

Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (atto n. 435);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse al rilascio dell'autorizzazione prevista per gli stabilimenti in cui sono ubicati i medi impianti di combustione saranno svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare opportuno riformulare più correttamente la rubrica dell'articolo 6 per adeguarla al contenuto della disposizione da esso recata;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 6 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE.

Atto n. 449.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame – adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) – reca il rego-

lamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo.

Rileva che le disposizioni in esame prevedono adempimenti in capo a diversi soggetti pubblici: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alle Capitanerie di porto, e, in subordine, Ministero dell'interno, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente.

Osserva altresì che, per assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame, si dispone, da un lato, che le suddette amministrazioni facciano fronte ai compiti loro spettanti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, dall'altro, mediante il pagamento di specifiche tariffe da parte dei soggetti richiedenti i servizi (controlli, rilascio e rinnovo di autorizzazioni).

Segnala che, con riferimento a taluni compiti assegnati alle amministrazioni competenti e per i quali non è prevista l'applicazione di tariffe, la relazione tecnica in alcuni casi precisa che tali attività potranno essere svolte nell'ambito delle risorse esistenti, come, ad esempio, per l'articolo 10 sulla verifica di conformità degli equipaggiamenti, per l'articolo 27 sulla vigilanza di mercato e per l'articolo 30 sull'invito ad eliminare lo stato di non conformità formale.

Rileva invece che in altri casi la relazione tecnica richiama le disposizioni dell'articolo 35, comma 8, che stabiliscono un limite di spesa per le attività di « vigilanza sul mercato », prevedendo che queste debbano essere svolte nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. In proposito, ritiene che andrebbe in primo luogo precisato a quali articoli intenda specificamente fare riferimento la clausola di cui all'articolo 35, comma 8, e andrebbe altresì valutata l'effettiva possibilità di ricondurre ad un limite di spesa le attività in questione, che discendono da impegni fissati dalla normativa europea.

Quanto alle ulteriori attività non ricomprese nell'ambito della suddetta clausola, ma che la relazione tecnica ritiene realizzabili a valere sulle risorse esistenti, prende atto di quanto affermato nella

stessa relazione circa la possibilità per le amministrazioni a svolgere tali compiti a invarianza di risorse. Peraltro, considera utile acquisire ulteriori elementi circa il volume degli adempimenti attesi, visto che in base ai dati forniti dalla relazione tecnica le ispezioni effettuate a bordo di navi italiane ed europee aventi ad oggetto anche l'equipaggiamento marittimo, hanno fatto registrare un forte incremento nel 2016 – 4.352 ispezioni nel 2014, 4.557 ispezioni nel 2015 e 10.101 ispezioni nel 2016. Qualora il picco dovesse essere indicativo di un incremento tendenziale del numero delle ispezioni, infatti, sarebbero necessari, a suo avviso, ulteriori elementi di valutazione al fine di confermare l'idoneità delle risorse previste a legislazione vigente a fronteggiare i conseguenti maggiori adempimenti.

Con riferimento alla predisposizione di specifiche tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio (valutazione degli organismi di valutazione della conformità, di cui all'articolo 19, comma 2; autorizzazione alla valutazione della conformità per gli organismi notificati, di cui all'articolo 23; attività di rilascio e rinnovo dei certificati di sicurezza dell'equipaggiamento, di cui all'articolo 6, comma 2; accertamenti su navi non UE da iscrivere nei registri nazionali, di cui agli articoli 7 e 11; controlli e autorizzazioni in caso di specifiche deroghe, di cui agli articoli 31, 32 e 33), fa presente che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'idoneità del meccanismo tariffario a fornire effettiva copertura ai costi complessivi indicati, in particolare sotto il profilo dell'allineamento temporale fra uscite ed entrate, tenuto conto anche che talune attività poste a carico delle amministrazioni potrebbero richiedere un maggiore investimento iniziale da recuperare nel corso del tempo.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, posto che non risulta ancora disponibile il complesso degli elementi informativi necessari al completamento dell'istruttoria in

corso sugli eventuali profili di carattere finanziario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 388-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Atto n. 438.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. 1-5847

Roma, 11 OTT. 2017

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
-Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c. AL MINISTERO DELLA SALUTE - U.L.

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale" A.C. 3868 - Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto predisposta e trasmessa dal Ministero della Salute.

Al riguardo, si trasmette copia della nota n. 182318 del 10 ottobre 2017 con la quale il competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, restituisce **positivamente verificata la relazione tecnica**, con la **condizione che all'articolo 1-ter:**

- Sia introdotta una clausola di invarianza finanziaria per tutte le azioni previste dall'articolo;
- Siano soppressi i commi 3 e 4;
- Al comma 7 sia introdotta una clausola di esclusione della corresponsione ai componenti degli osservatori di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e di rimborsi spese.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

16313



Roma,

10 OTT. 2017

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e p.c.

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

Prot. N. 182318
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO: AC 3868 – Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Relazione tecnica per verifica.

È stata esaminata la relazione tecnica integrata con elementi informativi volti a superare i rilievi formulati con nota prot. 178972 del 4 ottobre 2017

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata ad eccezione dell'articolo 1-ter, per il quale si chiede:

- a) l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria per tutte le azioni previste dall'articolo;
- b) la soppressione dei commi 3 e 4 che recano maggiori oneri non quantificati e non coperti;
- c) l'introduzione, al comma 7, di una clausola di esclusione della corresponsione ai componenti degli osservatori di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e di rimborsi spese.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A

RELAZIONE TECNICA

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (C. 3868 Governo, approvato dal Senato)

Capo I

Articolo 1. Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La motivazione di quanto sopra indicato risiede nella circostanza che con la delega proposta si intende realizzare il riassetto della normativa vigente in materia di sperimentazione clinica dei medicinali anche in termini di semplificazione procedurale, intervenendo su specifici aspetti e con azioni mirate sul vigente sistema regolatorio, allo scopo di dare maggiore impulso alla qualità della ricerca clinica nazionale, con conseguenti effetti positivi anche in tema occupazionale in relazione all'incremento della domanda di attività sperimentali derivante dagli interventi di attuazione della norma di delega in questione.

Peraltro, i criteri della delega in esame intervengono per semplificare le procedure e quindi assicurano una adeguata razionalizzazione del sistema; si evidenzia l'utilizzo dei sistemi informativi e le modalità telematiche esistenti a supporto delle sperimentazioni, l'uso dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali per favorire l'interscambio della documentazione relativa allo studio clinico dei medicinali, mediante l'utilizzo di modelli predefiniti e già disponibili nel sistema. Per quanto concerne la previsione di cui al comma 2 - lettere h, e i) e segnatamente i percorsi formativi e master, si osserva che queste attività sono già in parte condotte dagli atenei italiani, che in questi anni hanno sopperito alla mancanza di specifica formazione nel settore della ricerca nei normali corsi di laurea, rientrando, peraltro, tale iniziativa nella loro autonomia.

Anche le nuove disposizioni introdotte sul testo approvato dal Senato sono parimenti orientate ai medesimi fini di semplificazione che guidano l'intera delega, senza comportare, pertanto, negativi effetti a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2, lettera b) si dà assicurazione che l'attività di monitoraggio dei requisiti posseduti dai centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche costituisce attività già ordinariamente svolta da AIFA e dalle AASSLL.

Si fa presente, infatti, che, attualmente, la procedura di accreditamento prevede un'autocertificazione, seguita da ispezione AIFA di verifica. Le procedure di accreditamento per i centri privati prevedono l'ispezione della ASL di competenza e la successiva notifica ad AIFA, con rinnovo periodico obbligatorio. In seguito alla notifica, AIFA accredita il centro in Osservatorio sulla sperimentazione clinica (OsSC). Il monitoraggio dei Comitati etici viene, inoltre, già effettuato mediante ispezioni volte a verificare il rispetto e l'implementazione dei criteri e requisiti previsti in materia di sperimentazione clinica dalle linee guida GCP (*Good Clinical Practice*, pubblicate dalla Commissione su Eudralex Vol. X). Le ispezioni GCP sono svolte da AIFA, sia su input specifico, sia nell'ambito di attività di routine. In aggiunta, è già in corso di attivazione uno strumento specifico di monitoraggio della performance nelle sperimentazioni cliniche applicato a tutti i partecipanti al sistema

(centri sperimentali, comitati etici, sponsor, AIFA e ISS), che si basa sempre sui dati caricati nell'OsSC. E' già prevista, peraltro, l'evoluzione dell'OsSC, con visibilità al pubblico delle informazioni di massima relative ad accreditamento, funzionalità dei siti, ecc, e accesso ai fini di reportistica su informazioni di dettaglio per le regioni. Se, dunque, l'attività di monitoraggio fa già parte delle attribuzioni istituzionali di routine di AIFA, la disposizione in esame deve essere letta in combinazione con la riforma dei comitati etici, proposta dal successivo articolo 1-bis del presente DDL. All'istituendo centro di coordinamento - che potrà avvalersi, come visto, di strumenti e procedure di verifica già in essere - si propone, infatti, di assegnare compiti e poteri più incisivi quali quello della soppressione dei comitati etici territoriali che, in ipotesi, non abbiano raggiunto determinati requisiti di performance in esito a specifico monitoraggio.

Con particolare riferimento al comma 2, lettera g) si assicura che la costituzione di un elenco nazionale di soggetti, dotati di determinati requisiti, attraverso i quali, tra gli altri, saranno definite le procedure di valutazione e di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche ivi previste, avverrà facendo leva sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento, ancora, al comma 2, lett. b, punto 3-bis), introdotto a seguito delle proposte emendative approvate, si rappresenta che esso dispone che nei contratti per le sperimentazioni sia definita la percentuale di utili da riassegnare in parte agli istituti di ricerca e in parte ai fondi per la ricerca sanitaria secondo il principio che "la ricerca finanzia la ricerca"; la definizione di tali meccanismi di partecipazione agli utili, derivanti dalla successiva commercializzazione degli esiti della sperimentazione, nonché delle modalità di assegnazione degli stessi è demandata ad un successivo decreto del Ministro della salute. Independentemente dalle disposizioni attuative che verranno indicate nel citato decreto, la norma è in ogni caso orientata a determinare un impatto che non potrà che essere positivo per le finanze pubbliche, poiché essa introduce una possibilità, al momento non prevista per legge, di ottenere dal positivo esito di una sperimentazione clinica, anche un ritorno, a beneficio degli enti di ricerca, sotto forma di partecipazione agli utili della successiva commercializzazione.

Con riferimento al comma 2, lett. l) si conferma che le attività di formazione ivi previste, finalizzate all'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, sono già svolte sulla base degli attuali programmi di formazione continua, E.C.M., di cui al Decreto legislativo n. 502/1992 (artt. 16 bis, ter e quater, i quali, come noto, sono realizzati attraverso il conseguimento di crediti formativi e sono sviluppati secondo modalità coerenti a quanto indicato nella norma in esame (si veda, da ultimo, l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute" del 2 febbraio 2017).

In merito al punto 2 della lettera m) si fa presente che esso introduce principi e criteri di delega finalizzati alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo. Nell'ambito di tali principi, si fa presente che, a seguito delle modifiche intervenute sul testo nel corso dell'esame presso la competente commissione della Camera dei Deputati, è mutata esclusivamente l'indicazione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie nell'ambito delle entrate del Bilancio dello Stato: a fronte della precedente indicazione - già positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato in occasione della

Relazione Tecnica relativa al testo del Senato - che faceva riferimento, in modo generico, ai "pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Salute" si è addivenuti ad una nuova, più specifica destinazione, contenuta nell'attuale testo, che fa riferimento ad attività pur sempre di competenza del Ministero della salute.

In merito alla lettera o) si fa presente che la stessa non ha alcun riflesso sulla finanza pubblica.

La nuova disposizione mira, infatti, ad eliminare l'ostacolo, attualmente rappresentato dall'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, a che le sperimentazioni cliniche di cui siano promotori i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, (ci si riferisce ad una pluralità di soggetti accomunati dall'assenza di fini di lucro e, più in particolare: strutture o enti o istituzioni pubbliche o equiparate o fondazioni o enti morali, di ricerca o associazioni/società scientifiche o di ricerca non a fini di lucro o Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o persone dipendenti da queste strutture e che svolgano il ruolo di promotore nell'ambito dei suoi compiti istituzionali) possano essere successivamente cedute o comunque compensate attraverso l'utilizzo dei relativi dati a fini registrativi. In tali casi, peraltro, la disposizione in esame prevede che l'eventuale valorizzazione di tali sperimentazioni possano tornare a vantaggio del soggetto promotore - circostanza, questa, al momento esclusa dal citato D.M. Per i motivi suesposti, si conferma, dunque, che la disposizione in esame non ha alcun impatto sulla finanza pubblica.

Articolo 1-bis. La disposizione in esame concerne l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali.

La norma in argomento nasce dalla necessità di adeguare la disciplina italiana ai più recenti orientamenti della regolazione comunitaria in campo di sperimentazione clinica e, al contempo, di procedere ulteriormente nel percorso di riordino - e di riduzione - dei comitati etici già esistenti.

In conformità all'orientamento generale applicato a livello europeo, finalizzato ad una drastica riduzione nel numero dei Comitati Etici, con la introduzione di un Comitato Etico di coordinamento a livello nazionale, ed una definizione dei compiti dei Comitati Etici compatibile con una applicazione efficiente del Regolamento n. 536/2014, al comma 1 è istituito presso l'AIFA il Centro di coordinamento dei comitati etici nazionali (di seguito denominato «Centro di coordinamento»).

Ai sensi del comma 2 tale Centro di coordinamento, istituito presso l'AIFA, svolge funzioni di supporto e di consulenza, anche in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 536/2014. Sono poi dettagliatamente individuati i compiti del predetto Centro di coordinamento. Ad esso infatti sono sottoposte le procedure di valutazione degli studi clinici che richiedano una revisione a seguito di segnalazione di eventi avversi. Il Centro di coordinamento monitora, poi, le attività svolte dai comitati etici territoriali e segnala i casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal Regolamento (UE) n. 536/2014 ai relativi coordinatori dei comitati etici territoriali. Nei casi di inerzia o, comunque, nei casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal predetto Regolamento (UE), propone la soppressione del comitato etico territoriale inadempiente al Ministro della salute, che provvede con proprio decreto, con la procedura di cui al comma 7.

Finora in Italia si è assistito ad una proliferazione dei Comitati Etici attivi; molti di essi, infatti, sono composti da diverse sezioni ognuna facente capo ad un IRCCS, per cui i Comitati degli IRCCS esistenti sono molti di più dei Comitati ufficiali; lo stesso vale per i comitati regionali, a loro volta composti da sezioni che sono essi stessi Comitati Etici. In ogni caso, una rilevazione sommaria, e per difetto, dei Comitati Etici finora attivi in Italia supera, di molto, il centinaio.

Con il citato Centro di coordinamento si afferma, pertanto, anche in Italia il principio, di derivazione comunitaria, della prevalenza di un unico Comitato Etico Nazionale (Centro) con funzioni di coordinamento sugli altri Comitati etici territoriali; al contempo, questi ultimi sono drasticamente ridotti nel numero, oltre che uniformati nella composizione e nelle modalità di funzionamento.

La concreta individuazione dei comitati etici territoriali, fino ad un numero massimo di quaranta, è demandata ad un decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico è di competenza regionale. E' in ogni caso assicurata l'indipendenza di ciascun comitato, nonché l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.

Dalla presente disposizione emerge con evidenza l'assenza di oneri aggiuntivi alla finanza pubblica, atteso che, pur a fronte dell'istituzione di un nuovo centro di Coordinamento nazionale, le nuove disposizioni sono finalizzate ad ottenere una drastica riduzione del numero dei comitati etici territoriali, dalla quale, dunque, si otterranno oggettive riduzioni di costi.

Preliminarmente si deve segnalare che, in adesione al regolamento 536/2014, la tariffa da versare per la valutazione delle sperimentazioni dovrà essere limitata alla copertura dei costi. Al contempo, il sistema dovrà garantire un sistema tariffario competitivo rispetto a quello degli altri Stati Membri, che stanno implementando una struttura analoga, sebbene con numeri inferiori (anche sensibilmente) di comitati etici, e con partecipazione ai lavori degli stessi senza previsione di gettone di presenza per i componenti, ma con segreterie strutturate e composte da personale a tempo indeterminato. L'obiettivo della riduzione dei comitati etici e della conseguente complessiva riduzione dei costi non ha, pertanto, un effetto diretto sulle finanze pubbliche ma persegue obiettivi di competitività della ricerca scientifica, nel settore delle sperimentazioni cliniche, e, più in generale dell'intero sistema Paese.

Con riferimento ai rilievi effettuati su tale articolo aggiuntivo si segnala, innanzitutto, che la tariffa è a carico del solo promotore della sperimentazione, quindi non incide sul bilancio dello Stato né, per tale motivo, si rende necessario individuare specifiche fonti di copertura. L'innovatività di tale intervento normativo consiste, pertanto, nella volontà di stabilire per legge - in linea con l'articolo 86 del Regolamento UE n. 536/2014, in materia di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano - che sia un decreto del Ministero della salute a fissare una tariffa unica, a fronte delle varietà di tariffe che si registrano, di fatto, nelle diverse realtà locali.

Il comma 5 dell'articolo 1-bis prevede, infatti, che con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sia individuata una tariffa unica a carico del promotore della sperimentazione, nonché definito l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di

viaggio per la partecipazione alle sedute del Centro di coordinamento e dei comitati etici territoriali.

La disposizione, prevede, pertanto, che l'importo della tariffa a carico del promotore, l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio siano disciplinati dal medesimo decreto.

Ciò proprio al fine di determinare, in sede di adozione del richiamato decreto, un importo della tariffa che garantisca la completa copertura delle spese connesse alla corresponsione del gettone di presenza e gli eventuali rimborsi delle spese di viaggio.

Il richiamato decreto attuativo - sul quale il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà comunque esprimere il concerto - potrà, ove ritenuto necessario in relazione all'importo della tariffa, prevedere anche un limite massimo per la copertura delle spese di viaggio.

Si rappresenta, inoltre, che l'attribuzione di un gettone di presenza ai componenti dei comitati etici territoriali non costituisce una previsione innovativa, in quanto già prevista dall'articolo 6, del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, recante "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali", adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2006, n. 194.

Il richiamato articolo 6 dispone, difatti, che:

- al comma 2 che "con delibera dell'organo amministrativo della struttura ove opera il comitato etico può essere stabilito il gettone di presenza per i membri dei comitati etici e viene stabilita la tariffa a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato stesso, secondo le direttive e gli indirizzi regionali";
- al comma 3 che "le tariffe di cui al comma 2 vengono determinate in misura tale da garantire la completa copertura delle spese connesse ai compensi eventualmente stabiliti per i membri dei comitati etici e al funzionamento degli stessi, nonché gli oneri relativi agli uffici di segreteria di cui all'art. 4, comma 2".

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1-bis, il numero dei comitati etici presenti sul territorio nazionale viene ridotto da circa un centinaio (ognuno dei quali composto da un massimo di 18 componenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013) ad un massimo quaranta comitati etici.

Pertanto, si ritiene che i maggiori oneri derivanti dalla costituzione di un Centro nazionale di coordinamento dei Comitati etici non potranno superare i risparmi derivanti dalla soppressione di circa cinquanta comitati etici e dal venir meno delle relative spese di gestione.

Si conferma, infine, che dalla abrogazione del decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, disposta dal comma 11 dell'articolo in esame, deriva anche la soppressione del "Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali", richiamato dal predetto decreto.

Con riferimento al soggetto destinatario della riscossione della tariffa, si rappresenta che, ad oggi, lo stesso non è indicato in una disposizione di legge, bensì dal decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante "Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite

dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco", che già disciplina - con riferimento alle domande di autorizzazione alle sperimentazioni cliniche di fase I e dei relativi emendamenti - il soggetto a cui versare la tariffa e le relative modalità di versamento.

L'articolo 5 del richiamato decreto prevede, difatti:

- che la tariffa sia versata all'AIFA;
- che la ricevuta di versamento della tariffa debba riportare i riferimenti identificativi della sperimentazione;
- che le modalità di versamento sono indicate sul sito istituzionale dell'AIFA.

Si ritiene che potranno essere applicabili, anche per le sperimentazioni cliniche di fase II, III e IV le modalità di versamento già previste dal richiamato decreto 27 aprile 2015 e che, pertanto, spetterà all'AIFA il compito ripartire gli importi riscossi tra i comitati etici di volta in volta competenti per la valutazione della sperimentazione.

Tale modalità accentrata di versamento della tariffa risponde anche ad un'esigenza di semplificazione della presentazione della domanda di sperimentazione e dei relativi emendamenti da parte del soggetto promotore.

Proprio affinché siano disciplinate le richiamate modalità di versamento della tariffa, il comma 10 dell'articolo in esame, prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge, il richiamato decreto 27 aprile 2015 sia oggetto di modifiche correttive e integrative, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le nuove disposizioni.

Articolo 1-ter. La disposizione in esame è volta all'applicazione e diffusione della « medicina di genere », ossia la medicina attenta alle differenze per sesso e genere, all'interno del complessivo Sistema sanitario nazionale. In particolare il comma 1 prevede la predisposizione, attraverso un apposito decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento della medicina di genere dell'Istituto superiore di sanità, di un Piano volto alla diffusione della succitata « medicina di genere », mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura, basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale. I commi successivi individuano gli obiettivi finalizzati alla promozione e sostegno, attraverso un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche, della succitata « medicina di genere ».

Sotto il profilo finanziario, con riferimento al comma 1, si dà piena assicurazione che l'attività di pianificazione prevista dalle disposizioni ivi previste sarà svolta con le risorse umane e strumentali del Ministero della salute disponibili a legislazione vigente, nonché avvalendosi, anche in tal caso senza produrre nuovi oneri, del Centro Nazionale della medicina di genere e dell'Istituto Superiore di Sanità. Come per tutte le attività programmatiche di competenza del Ministero della salute, resta fermo che le iniziative che saranno individuate dal Piano saranno attuate e sviluppate sulla base delle risorse disponibili.

Articolo 2. Soppresso**Capo II**

Articolo 3. La norma è volta a innovare il sistema ordinistico delle professioni sanitarie. La stessa, comunque, non prefigura alcun assetto organizzativo diverso per le amministrazioni coinvolte, pertanto, non risultano prodotti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato: il "sistema degli ordini" già prevede, infatti, che gli enti procedano alla copertura delle spese tramite i contributi a carico degli iscritti (artt. 4, 14 e 21 del d.lgt. C.p.S. n. 233/46); non si ravvisa, pertanto, alcun riflesso diretto nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione (si tratta cioè di attività che già vengono espletate dagli enti interessati).

Da quanto sopra indicato emerge, con ogni evidenza, l'invarianza di spesa nonché la congruità del meccanismo di totale contribuzione a carico degli iscritti in relazione alla natura giuridica degli enti. Inoltre, per quanto concerne l'attività di vigilanza già in capo al Ministero della salute, essa è svolta nell'ambito dell'attività istituzionale allo stesso demandata e quindi con le risorse previste a legislazione vigente.

L'articolo non propone l'istituzione di nuovi enti pubblici bensì effettua la seguente operazione di ammodernamento:

1. adegua la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute in riferimento al loro funzionamento interno;
2. muta la denominazione di collegio in ordine per effetto del mutato quadro ordinamentale e formativo;

Da tale riordino, quindi, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli ordini si caratterizzano da sempre per essere dotati dell'autonomia contabile finanziaria, ed operano pertanto in virtù della sola contribuzione degli iscritti. Tale meccanismo di contribuzione è idoneo, pertanto, a garantire l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

Quanto alla composizione dei collegi dei revisori dei conti, si rappresenta che poiché le spese di funzionamento sono a carico degli iscritti, anche i controlli sono espletati, così come avviene attualmente, da professionisti sanitari iscritti agli albi, che svolgono tale compito a titolo gratuito.

Anche le modifiche apportate all'articolo 3 nell'ambito dell'esame presso la XII^a Commissione della Camera rivestono carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano variazioni a carico della finanza pubblica.

Articolo 3-bis. La disposizione in esame pur concernendo l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie, non risulta innovativa ma soltanto attuativa delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502/1992, i cui nuovi meccanismi di attuazione sono disciplinati dai commi 2 e successivi.

Si rileva che la disposizione in esame, tenuto conto del carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3-ter. La disposizione in esame introduce una modifica alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e ne sostituisce l'articolo 5 che concerne l'individuazione e l'istituzione di nuove professioni sanitarie, introducendo nuove modalità e criteri.

Si rileva che la disposizione in esame, tenuto conto del carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4. Il nuovo testo di tale articolo, come modificato nell'ambito dell'esame presso la XII^a Commissione della Camera, sostituisce i precedenti articoli 4 e 5 e reca la nuova procedura per l'istituzione delle professioni dell'osteopata e del chiropratico. La norma rinvia ad un Accordo Stato-Regioni la definizione dell'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio delle succitate professioni. E' previsto, altresì, che con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, acquisito il parere del CUN e del CSS, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, venga definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e chiropratica.

In ordine ai profili sull'impatto finanziario, si conferma che l'istituzione delle professioni sanitarie in argomento non determina alcun nuovo onere per la finanza pubblica.

Si segnala anzi che le nuove disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso la XII^a Commissione della Camera, nel demandare ad un diverso procedimento l'istituzione delle professioni in parola, sostituiscono la precedente opzione della istituzione *ex lege* delle medesime professioni, sulla quale la Ragioneria Generale dello Stato si era già espressa positivamente valutando la Relazione Tecnica redatta sul testo approvato in Senato.

In particolare, non si ravvedono conseguenze finanziarie per il SSN in termini di assetto organizzativo e funzionale, nonché di remunerazione aggiuntive delle prestazioni erogate dalle predette figure professionali, in quanto la norma potrà trovare attuazione nell'ambito del SSN solo dopo che tali figure saranno disciplinate nell'ambito del CCNL di settore, fermo restando che le Regioni potranno procedere alle relative assunzioni in relazione ai propri fabbisogni e alle dotazioni organiche derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dai commi 541 e 542 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e nel rispetto della cornice finanziaria prevista dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Le prestazioni erogate all'utenza rientrano in quelle alle quali si applicano le detrazioni fiscali attualmente previste per le spese sanitarie. Tuttavia la regolamentazione di tali figure professionali, che oggi già operano ma senza una specifica disciplina di riferimento, consente di far emergere un sommerso sul quale poter operare controlli di carattere sia sanitario che fiscale.

Infine si fa presente che l'attivazione dei nuovi corsi di laurea per le professioni in parola è in ogni caso rimessa all'autonomia decisionale delle Università, le quali, quindi, valuteranno l'attivazione di tali corsi anche in relazione alle effettive risorse disponibili.

Articolo 5. Soppresso

Articolo 6. La disposizione in esame, concernente l'ordinamento delle professioni di chimico e fisico, è finalizzata a colmare, in via prioritaria, la lacuna normativa relativa all'assenza di un Ordine per i Fisici. Infatti, i fisici medici sono l'unica professione del ruolo della dirigenza sanitaria del SSN a non essere regolamentata in uno specifico albo.

In particolare, la disposizione modifica l'attuale denominazione del Consiglio Nazionale dei Chimici in "Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici" e la denominazione dell'Ordine dei Chimici in "Ordine dei Chimici e Fisici", prevedendo nell'albo professionale l'istituzione di due sezioni, A e B, settore "Chimica" e "Fisica". Pertanto, non si propone l'istituzione di un nuovo ordine, ma si migliora e si razionalizza, senza oneri per la finanza pubblica, l'attuale assetto degli Ordini dei chimici, presso cui sarà istituita un'apposita sezione per l'iscrizione dei fisici.

Si sottolinea, inoltre, che con la norma in esame non si istituiscono nuovi enti pubblici non economici ma - si ribadisce - si provvede in via esclusiva alla razionalizzazione degli Ordini dei chimici - già esistenti e attualmente vigilati dal Ministero della giustizia - attribuendo al Ministero della salute i compiti di alta vigilanza sulle professioni dei chimici e dei fisici. Tali compiti verranno espletati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Dai contenuti sopra descritti emerge che dalla norma in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che gli Ordini sono dotati di autonomia contabile e finanziaria e operano in virtù della sola contribuzione degli iscritti, nel rispetto degli articoli 4 e 14 del d.lgs del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, disposizioni, peraltro, confermata dall'art. 3, capoverso art. 1, comma 2, lett. b) del ddl in esame. Da ultimo, si osserva che l'integrazione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 17 del d.lgs del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, con la componente rispettivamente dei chimici e dei fisici non comporta alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio del Ministero della salute e più in generale per la finanza pubblica, tenuto conto che le disposizioni di cui all'articolo 77 del DPR n. 221 del 1950, recante regolamento per l'esecuzione del d.lgs n. 233 del 1950, dispongono che le spese per il funzionamento delle Commissioni in esame sono a carico delle Federazioni nazionali.

Articolo 7. La disposizione in esame disciplina l'ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo. La professione del biologo quale professione sanitaria viene sottoposta alla vigilanza sull'Ordine dei biologi al Ministero della salute. Analoga modifica interviene per la professione di psicologo.

Quanto all'attività di vigilanza, oggi in capo al Ministero della giustizia, che viene trasferita al Ministero della salute, verrà svolta nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, attesa la natura meramente ordinamentale dalla disposizione in esame, non si determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8. La disposizione in esame disciplina l'elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici presso l'Ordine degli ingegneri.

L'attuazione della norma, di carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8-bis. La disposizione in esame introduce una modifica alla legge 8 marzo 2017, n. 24, concernente norme in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, in particolare nell'ambito dell'articolo 9 relativo all'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

Per comprendere la portata delle disposizioni in esame ed il relativo, eventuale impatto finanziario, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m. ha previsto, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, un apposito DPR per disciplinare,;

- a) la costituzione di un apposito Fondo che garantisca, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, un'idonea copertura assicurativa ai professionisti nei casi determinati dal medesimo decreto. Il Fondo è alimentato da un contributo posto a carico del professionista che faccia richiesta di accesso e da un contributo di solidarietà posto a carico di tutte le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico professionale;
- b) le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei contratti per la copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie.

Il predetto provvedimento ad oggi non è stato emanato, pertanto la legge n. 24 del 2017 (art.10, comma 6), nel disciplinare compiutamente l'intera materia della responsabilità professionale ha demandato, tra l'altro, ad un decreto proposto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative che, oltre agli esercenti le professioni sanitarie, sono estesi anche alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.

Ne deriva che sul punto (requisiti minimi dei contratti per la copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie) il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 è già stato superato.

Considerato poi che l'articolo 14 della medesima legge n. 24 del 2017 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della salute, di uno speciale Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati dalla responsabilità sanitaria (la cui gestione, sarà affidata dal Ministero della salute, previa apposita convenzione, a CONSAP S.p.A. e il cui funzionamento è demandato ad un regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della salute) richiamando, a tal riguardo, per alcuni aspetti, il provvedimento da adottarsi ai sensi del predetto art. 10, comma 6, l'articolo 8 bis in esame interviene in via interpretativa, allo scopo di assicurare il principio di economia dei mezzi giuridici, chiarendo che il Fondo di cui all'art. 14, costituisce un unico Fondo di garanzia, anche per le finalità previste dal decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 10, comma 6. In sostanza si prevede che il Fondo di garanzia di cui all'articolo 14 della legge n. 24 del 2017 assolverà, oltre alle funzioni ivi specificamente previste, anche a quelle già previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 per garantire un'idonea copertura assicurativa ai professionisti.

Conseguentemente, in relazione alla suddetta previsione, con il comma 2 dell'articolo 8 bis, si dispone l'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i cui contenuti sono di conseguenza da ritenersi superati.

Quanto all'impatto finanziario delle disposizioni in esame si fa presente che il regolamento previsto dall'articolo 14 della legge n. 24 del 2017, con il quale si istituirà il nuovo Fondo di garanzia per le vittime da malpractice andrà anche a definire la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per danni da malpractice con la conseguenza che tale importo sarà determinato in misura tale da assicurare entrambe le finalità cui assolve il fondo stesso. Resta fermo che, pur nell'ambito del medesimo fondo, la gestione delle quote riservate alle due finalità, che si sono indicate dianzi, resterà separata, secondo le modalità stabilite dall'emanando regolamento, previsto dall'articolo 14 della medesima legge n. 24 del 2017.

Articolo 9. La disposizione in esame, nell'ambito dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, prevede modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale e agli articoli 123 e 141 del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Atteso che le norme introducono soltanto modifiche nell'ambito del sistema sanzionatorio e delle fattispecie di reato, non si determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10. La disposizione in esame, volta a modificare la legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di *Doping*, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che è finalizzata a sanzionare il farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensa farmaci e sostanze farmacologicamente attive, di cui alle classi dell'articolo 2, della citata legge n. 376.

Articolo 11. La disposizione in esame non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, recando solo integrazioni al codice penale per introdurre una circostanza aggravante per alcuni reati in danno di persone ricoverate presso le strutture sanitarie, sociosanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private, ovvero strutture socio-educative.

Articolo 12. La disposizione contenuta al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo la stessa unicamente lo scopo di avviare un percorso di maggiore osmosi tra i medici in formazione specialistica, il personale del Servizio sanitario nazionale e le attività assistenziali espletate nell'ambito delle unità operative delle aziende sanitarie, fino a consentire agli stessi l'acquisizione di una graduale e progressiva autonomia e responsabilità nel concreto esercizio delle funzioni assistenziali al completamento del periodo di formazione. Tale inserimento nel S.S.N. dei medici in formazione specialistica non comporta oneri aggiuntivi, poiché viene espressamente previsto che all'attuazione della norma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1-bis** inserisce nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 39-bis, l'articolo 39-ter, recante "Disposizioni particolari per i medici extracomunitari". Le norme che disciplinano il riconoscimento dei titoli extracomunitari di medico sono finalizzate allo stabilimento, in via permanente, nel nostro Paese del professionista e

all'esercizio da parte dello stesso della professione e per tali motivi la procedura di riconoscimento è molto complessa. Tale procedura mal si concilia, però, con le esigenze di medici che per motivi di studio intendono semplicemente venire in Italia, per periodi limitati di tempo, per partecipare a corsi di formazione o aggiornamento professionale e poi fare rientro nel proprio Paese. La disposizione individua, quindi, procedure semplificate, che consentono a detti professionisti di frequentare specifici corsi altamente qualificanti, fermo restando il rispetto di determinati vincoli, finalizzati alla tutela della salute dei cittadini. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto i costi della formazione vengono sostenuti dal Paese di origine dei medici extracomunitari, ed anzi può contribuire allo sviluppo del sistema produttivo italiano, in quanto la circostanza che tali professionisti abbiano acquisito nel nostro Paese conoscenze tecniche e capacità operative può fungere da volano anche per l'instaurarsi di rapporti economici e di collaborazione con le aziende italiane impegnate ad esempio nella produzione di dispositivi medici, di apparecchiature elettromedicali ed altro.

In merito ad un possibile impatto delle disposizioni di cui al comma 1-bis in relazione ad un paventato innalzamento del rischio di malpractice sanitaria, si fa presente che tale norma demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'Interno, la definizione - tra l'altro - delle modalità e dei criteri di svolgimento delle attività svolte sulla base della norma medesima. Nell'ambito di tale decreto, dunque, verranno disciplinati in dettaglio gli aspetti che possano meglio garantire l'attività prestata da tali operatori sul territorio nazionale, prevedendo, in particolare, l'individuazione di un tutor, l'iscrizione in un elenco speciale dell'ordine di riferimento ed i necessari requisiti di professionalità.

Dal punto di vista di un possibile impatto finanziario, si fa tuttavia presente che l'intera attività di formazione destinata ai cittadini stranieri indicati nella norma in esame è in ogni caso finanziata dall'ente o istituto del Paese estero di appartenenza, che provvederà, altresì, anche alla relativa copertura assicurativa professionale.

Articolo 13. La disposizione in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto - al comma 1 - ha esclusivamente lo scopo, intervenendo sull'articolo 102 del Testo unico delle leggi sanitarie (r.d. n. 1265 del 1934), di eliminare il principio della non cumulabilità all'interno della farmacia di determinate professioni sanitarie, sul presupposto del nuovo ruolo assunto dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Anche l'attuazione della disposizione del comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita ad apportare lievi modifiche alla normativa sull'ordinamento farmaceutico, limitatamente alle gestioni societarie di farmacie, allo scopo di superare le difficoltà applicative emerse in sede di concreta applicazione delle recenti innovazioni intervenute in materia.

Capo III

Articolo 14. Dal punto di vista finanziario la norma non comporta oneri nuovi o aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le previsioni ivi contenute rinviano infatti alla contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti dei Ministeri, nell'ambito delle

risorse disponibili per i rinnovi contrattuali e quindi a invarianza complessiva della spesa, l'estensione ai dirigenti sanitari del Ministero degli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN, fermo restando, nelle more, il trattamento giuridico ed economico attualmente previsto.

L'attribuzione di incarichi di struttura complessa avviene nei limiti del contingente di posti quantificato, ai sensi del comma 2, nell'ambito delle dotazioni organiche di seconda fascia vigenti per il Ministero - attualmente fissate in applicazione del decreto legge n. 95 del 2012 dalla tabella 9 allegata al DPCM 22 gennaio 2013 - e con priorità per i dirigenti già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero alla data di entrata in vigore della legge; le relative procedure vengono attivate in relazione alle posizioni di natura sanitaria che si renderanno nel tempo disponibili e nei limiti finanziari delle capacità assunzionali generali del Ministero per la copertura del differenziale economico conseguente alla diversa tipologia di incarico eventualmente conferita; rimangono quindi fermi gli attuali contingenti fissati in relazione agli incarichi di II fascia dall'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

In particolare, ad oggi, il CCNL Area 1 vigente prevede per le due categorie di personale che confluiscono nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero ai sensi del comma 1 della disposizione, uno stipendio identico (€ 43.310,90) e una indennità di specificità medica identica (€ 7.746,83). La retribuzione di posizione parte fissa è invece diversificata per dirigenti di II fascia con professionalità sanitaria (€ 12.155,61) e dirigenti delle professionalità sanitarie (€ 4.132,05 per i medici e veterinari e € 6.972,57 per chimici, farmacisti, biologi e psicologi).

La contrattazione di amministrazione gradua le retribuzioni di posizione parte variabile in relazione alle diverse tipologie di incarico fissando per la posizione B degli incarichi di II fascia l'importo di € 21.900,00 e per la posizione S3 degli incarichi dei dirigenti delle professionalità sanitarie l'importo di € 8.000,00 per medici e veterinari e l'importo di € 10.000,00 per chimici, farmacisti, biologi e psicologi.

In base ai criteri di attribuzione dell'indennità di risultato definiti in sede di contrattazione di amministrazione, sempre con riferimento alle precedenti retribuzioni di posizione variabile, i dirigenti di II fascia hanno nel passato percepito una somma pari a € 12.541,42, mentre i dirigenti delle professionalità sanitarie hanno percepito una somma pari a € 6.790,40 per medici e veterinari e a € 8.273,41 per chimici, farmacisti, biologi e psicologi.

Il differenziale medio da considerare a carico del budget assunzionale per finanziare il conferimento degli incarichi di direzione di ufficio ai dirigenti sanitari di cui sopra può dunque essere stimato in circa € 28.255,63 annui lordi per medici e veterinari e in circa € 30.808,95 per chimici, farmacisti, biologi e psicologi.

Dal punto di vista della sostenibilità economica della previsione, che rimane comunque a carico delle facoltà assunzionali del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, va considerato che, tenuto conto degli ulteriori tagli di organico disposti dal decreto legge n. 95 del 2012, la dotazione organica di II fascia del Ministero è stata ridotta a 111 unità, nell'ambito delle quali si può ipotizzare, sulla base delle competenze del Ministero e della attuale situazione del personale, un contingente di circa 60 posti destinati a professionalità di tipo sanitario.

A fronte di tale contingente, i dirigenti di II fascia di ruolo presenti attualmente in servizio risultano essere pari a 108 unità,¹ senza voler considerare gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 5bis e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001. Di questi, 42 sono dirigenti con professionalità sanitaria.

All'esito dunque delle procedure di riorganizzazione imposte dalla normativa in materia di revisione della spesa, che dovranno necessariamente comportare un accorpamento di diverse strutture dirigenziali di seconda fascia, la disposizione consentirà di coprire le posizioni più rilevanti dal punto di vista funzionale che rimarranno disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio degli attuali dirigenti di II fascia con professionalità sanitaria, e che potranno ammontare a circa 2 - 3 all'anno. Pertanto, considerato il differenziale economico come sopra quantificato e tenuto conto delle ordinarie capacità assunzionali del Ministero (che sulla base di un turn over fissato al 20% ammontano negli ultimi anni, a circa € 600.000,00 per esercizio), la disposizione non impatta significativamente sulla regolare programmazione delle assunzioni la quale, pur facendosi carico del finanziamento degli incarichi di cui al comma 4, potrà continuare a comprendere anche tutte le altre figure professionali, dirigenziali e non.

Mediante il nuovo meccanismo di accesso agli incarichi, il Ministero potrà in particolare provvedere alla regolare copertura degli uffici periferici di sanità e veterinari, che rivestono carattere prioritario e che, per la natura delle funzioni esercitate e delle responsabilità del titolare della struttura (funzionario delegato e datore di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008), non possono rimanere vacanti, avvalendosi del personale dirigenziale sanitario già presente sul territorio, in possesso di tutti i requisiti professionali necessari e in grado di assicurare la propria presenza in periferia nel tempo.

La disposizione risponde alla necessità di consentire al Ministero l'indispensabile provvista di risorse umane con adeguata qualificazione professionale sanitaria. Infatti, il raffronto tra i dati sui collocamenti a riposo, nel prossimo quinquennio, dei medici e veterinari impiegati nel SSN, stimati in base all'attuale distribuzione per età di tali dirigenti, ed il numero annuo medio di laureati in medicina e chirurgia ed in medicina veterinaria inducono il Ministero della salute a prevedere una carenza dell'offerta di tale lavoro professionalmente qualificato rispetto alla domanda proveniente da pubbliche amministrazioni. Detto squilibrio nello specifico mercato del lavoro in esame inciderà in maniera particolarmente negativa sulla capacità del Ministero della salute di acquisire personale sanitario, a causa del sensibile divario esistente tra i trattamenti economici dei dirigenti delle professionalità sanitarie dipendenti da enti ed aziende del SSN, cui compete una indennità di esclusività del rapporto di significativa consistenza economica, e l'omologo personale del menzionato dicastero, cui non è riconosciuto siffatto emolumento. Quindi, ha lo scopo di rendere il Ministero competitivo rispetto al SSN; nel reclutamento delle ridotte risorse umane con qualificata professionalità sanitaria (la previsione del diploma di specializzazione per l'accesso al Ministero comporta infatti l'acquisizione di personale con un corso di studi

¹ Per mero errore materiale la precedente versione della Relazione Tecnica, trasmessa in data 3.10 u.s. conteneva ancora l'indicazione della data del 31 dicembre 2013, per quanto i dati relativi sia alla pianta organica che ai profili retributivi fossero stati già aggiornati rispetto a quelli contenuti nella Relazione tecnica di passaggio redatta a seguito dell'approvazione del presente DDL al Senato in data 24 maggio 2016. Pertanto si conferma che tutti i dati contenuti nell'illustrazione del presente articolo sono stati adeguatamente aggiornati.

universitari di circa dieci anni), che andranno sempre più riducendosi nel prossimo futuro. Tale personale risulta infatti indispensabile per l'efficace assolvimento dei primari compiti di tutela della salute affidati al predetto dicastero, compiti resi più complessi non solo dall'incremento della domanda di assistenza sanitaria dovuta all'aumento delle aspettative di vita ed all'evoluzione delle possibilità terapeutiche, ma anche dalle necessità di assicurare elevati livelli di prevenzione e controllo specie in materia di profilassi internazionale, a causa del crescente fenomeno della globalizzazione.

Considerando che il personale sanitario del Ministero assicura attraverso l'attività resa a richiesta ed utilità dei privati - particolarmente sul territorio - l'entrata allo Stato di rilevanti tariffe a fronte dei servizi erogati all'utenza, il tendenziale progressivo riequilibrio dei trattamenti giuridici ed economici dei dirigenti sanitari del Ministero con quelli del Servizio sanitario nazionale, che segue l'equiparazione giuridica anche per i titoli di studio previsti per l'accesso ai ruoli, rappresenta per il futuro, condizione necessaria per l'efficacia dell'azione istituzionale del Ministero, e quindi elemento di crescita anche per le entrate al bilancio dello Stato che ne derivano.

Articolo 15. La disposizione in esame reca norme di coordinamento per le regioni e per le province autonome e non si configurano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Conclusivamente, con riferimento alle varie disposizioni contenute nell'ddl in esame, in base alle quali vengono assegnati nuovi compiti a taluni enti vigilati dal Ministero della salute, si fornisce assicurazione che gli stessi possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 OTT. 2017

A condizione che all'articolo 1-ter:

- a) sia introdotta una clausola di invarianza finanziaria per tutte le azioni previste dall'articolo;
- b) siano soppressi i commi 3 e 4;
- c) al comma 7 sia introdotta una clausola di esclusione della corresponsione ai componenti degli osservatori di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e di rimborsi spese.

ALLEGATO 2

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb.

RELAZIONE TECNICA

16382 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III


Roma, 12 OTT. 2017

All' Ufficio Legislativo Economia
Ufficio Coordinamento Legislativo
e, p.c. All' Ufficio legislativo Finanze

Prot. N. 184027/2017
Rif. Prot. Entrata
Risposta a nota n.

OGGETTO: AC 3411 e abb– Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Si restituisce negativamente verificata la relazione tecnica al provvedimento in oggetto.

Il Ragioniere Generale dello Stato


RELAZIONE TECNICA

A.C. 3411 e abb. - Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione prevede l'inserimento dell'articolo 28-sexies (Altre misure in materia di compensazione) nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

Nel dettaglio, l'articolo 28-sexies stabilisce che:

- i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con debiti relativi a imposte erariali (imposte sui redditi, comprese le relative addizionali, imposta sul valore aggiunto-IVA, imposta regionale sulle attività produttive-IRAP), contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore (comma 1);
- per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito, mentre per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore (comma 2);
- è, comunque, contemplata la preventiva certificazione del credito, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto, e recante l'indicazione della data prevista per il pagamento (comma 3);
- la compensazione è realizzata alle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ossia, mediante l'utilizzo del modello F24), ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La stessa è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato (comma 4);
- entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione e, in caso contrario, la struttura di gestione procede al recupero del credito secondo le modalità fissate dal citato articolo 28-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, e dal relativo decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014 (comma 5).

Con riferimento agli effetti finanziari della disposizione, si rileva preliminarmente che i crediti vantati nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica non sono certificabili ai sensi delle norme sopra richiamate. Peraltro, allo stato, non è presente una definizione univoca di "società a prevalente partecipazione pubblica", con ciò creandosi problemi applicativi e, ancor prima, di definizione degli aspetti finanziari con riguardo alle stesse.

Ciò premesso, l'estensione dell'istituto della compensazione ai debiti tributari e contributivi maturati correntemente determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali e contributive, in quanto la prospettiva di siffatta compensazione generalizzata, oltre a incentivare per il futuro il mancato versamento da parte dei creditori commerciali nella prospettiva di una compensazione "universale", ritarderebbe, nella migliore delle ipotesi, l'effettivo incasso da parte degli enti pubblici impositori. Tale incasso avverrebbe, infatti, solo a seguito del successivo, eventuale, recupero presso l'ente debitore commerciale, con effetti negativi sul bilancio degli stessi enti impositori, in particolare per il bilancio dello Stato, e sui saldi di finanza pubblica. In merito alla effettiva possibilità di recupero, giova precisare che, qualora l'ente debitore commerciale non provveda a versare le somme alla data prevista di pagamento indicata nella certificazione, tale circostanza darebbe origine ad un processo di recupero – da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 28-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 – dall'esito incerto e comunque con tempi ulteriormente dilatati.

E' opportuno altresì rilevare che la gestione del meccanismo di compensazione attraverso il modello F24, determina aspetti problematici dal punto di vista finanziario e procedurale, legati alla necessità di dotare la contabilità speciale "Fondi di bilancio" delle risorse necessarie ad attuare le compensazioni con riferimento ad importi notevolmente incrementati, non trascurando inoltre la circostanza che non tutti i soggetti debitori commerciali (si pensi in particolare alle società partecipate) sono attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del modello F24. Le risorse da destinare al Fondo non sarebbero quindi limitate a quelle stanziare annualmente nel bilancio dello Stato per la fruizione dei crediti d'imposta, ma dovrebbero essere previste risorse aggiuntive per la concessione di anticipazioni/finanziamenti a favore degli enti debitori, peraltro senza la previsione di alcun tasso di interesse. Il sistema comporterebbe quindi un accollo immediato di tutti gli oneri del rimborso dei crediti in capo al bilancio dello Stato, con un recupero (che potrebbe essere parziale) delle somme anticipate in esercizi successivi.

In conseguenza di quanto sopra, la disposizione in esame determina effetti peggiorativi sui bilanci degli enti impositori e, conseguentemente, sui saldi di finanza pubblica, con un impatto negativo particolarmente rilevante soprattutto nel primo anno, nel quale, alla perdita di gettito derivante dal ricorso alla compensazione, non si contrapporrebbe, se non in misura molto ridotta considerata la durata delle procedure previste, il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali. In ogni caso, con riferimento agli esercizi successivi, un effetto negativo si registrerebbe negli anni in cui le somme non incassate, in quanto oggetto di compensazione, risultassero superiori a quelle oggetto di recupero (situazione che verosimilmente si verificherebbe nel periodo iniziale di applicazione della disposizione in esame, nel quale ci si può attendere un progressivo aumento del ricorso alla compensazione e, conseguentemente, il permanere di una forbice tra importi compensati e importi recuperati nell'anno).

Non si omette di rilevare, inoltre che la disposizione determinerebbe rilevanti criticità in termini di liquidità in quanto, per le motivazioni sopra richiamate, sul conto disponibilità gestito da Banca d'Italia per lo svolgimento del servizio di tesoreria verrebbe meno un gettito di considerevole entità, generando un fabbisogno fronteggiabile solo con un incremento delle emissioni nette di titoli del debito pubblico e un peggioramento di tale aggregato.

Una quantificazione degli effetti finanziari sopra illustrati non può che essere effettuata secondo un approccio prudenziale in base al quale, in mancanza di elementi puntuali di stima, è misurato l'onere massimo potenzialmente derivante dalla disposizione.

In tal senso, si ipotizza che una estensione dell'istituto della compensazione di tale entità possa determinare un rilevante incremento delle richieste di certificazione, in vista di un utilizzo

atteso quasi certo del credito in compensazione, al punto che una valutazione dell'importo massimo potenziale dei crediti compensabili può essere fatto coincidere con la totalità dei debiti commerciali scaduti delle pubbliche amministrazioni.

In tal senso possono essere richiamate le stime dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni pubblicate annualmente dalla Banca d'Italia: nell'ultima relazione annuale dell'Istituto Centrale è riportata una stima complessiva pari a 64 miliardi di euro che, depurata dalla componente fisiologica costituita dai debiti non ancora esigibili, porta ad una quantificazione dei debiti potenzialmente compensabili pari a circa 35 miliardi di euro. L'ordine di grandezza di tale stima è confortato anche dalle elaborazioni basate sulle informazioni disponibili sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti del Ministero dell'economia e delle finanze.

A fronte di tale importo (al quale andrebbe aggiunto quello relativo ai debiti delle società a prevalente partecipazione pubblica, la cui quantificazione non è tuttavia disponibile), al fine della valutazione della effettiva possibilità di utilizzare tali debiti in compensazione, si rileva che una stima dell'ordine di grandezza dei debiti fiscali delle imprese è pari a circa 200 miliardi di euro a cui devono aggiungersi i debiti contributivi, quantificabili in prima approssimazione in oltre 100 miliardi di euro.

Dalle valutazioni sopra riportate emerge che, considerato il rapporto tra l'importo dei crediti commerciali e quello, ben più elevato, dei debiti potenzialmente oggetto della compensazione proposta, appare verosimile che la quasi totalità dei creditori commerciali abbia contestualmente un debito che, ai sensi della disposizione in esame, risulterebbe compensabile.

Considerato che, per le modalità di recupero sopra illustrate, nel primo anno gli importi versati dagli enti debitori commerciali a titolo di restituzione saranno di importo marginale, l'effetto della disposizione potrebbe essere quantificabile, in tale anno, fino ad un importo massimo pari ai 35 miliardi sopra richiamati. A fronte di tale importo la disposizione non individua alcuna copertura finanziaria.

A tale ammontare, devono aggiungersi gli aggravii a carico della pubblica amministrazione in termini di maggiori costi amministrativi conseguenti all'incremento del volume delle operazioni di certificazione e compensazione: ciò riguarderà sia i servizi e le strutture telematiche coinvolti (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, ecc), sia gli enti debitori che dovranno affrontare un notevole ampliamento dell'attività amministrativa e di alimentazione dei sistemi informativi. Anche tali costi, che costituirebbero un onere a regime, non risultano compensati nella disposizione in esame.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

h

POSITIVO

NEGATIVO

12 OTT. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Firma]